

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1778-bis}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**REGGIANI, BELLUSCIO, CUOJATI, AMADEI, CARIA, CIOCIA,
CORREALE, COSTI, DE ROSE, GENOVA, GHINAMI, MADAU-
DO, MASSARI, PRETI, RIZZI, SARLI, SCOVACRICCHI**

Riordino del sistema pensionistico, perequazione delle pensioni
e ristrutturazione dell'INPS

*(Nuovo testo della proposta di legge 1778 a seguito dello stralcio degli articoli 23, 25, 26 e
27 deliberato dall'Assemblea nella seduta dell'8 marzo 1985).*

PROPOSTA DI LEGGE**TITOLO I.****TRATTAMENTO DI PENSIONE
DEI LAVORATORI DIPENDENTI
PUBBLICI E PRIVATI.****ART. 1.**

(Norme applicabili).

Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, nel rispetto della peculiarità di specifici rapporti di lavoro e del pluralismo degli enti, fondi e gestioni pensionistiche esistenti, la disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti si applica a tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con effetto dal 1° gennaio 1985.

Se più favorevoli, restano in vigore le disposizioni in materia di invalidità specifica per cause di servizio vigenti per gli iscritti ai fondi integrativi, sostitutivi, esclusivi od esonerativi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

ART. 2.

(Fondi integrativi).

L'erogazione di trattamenti integrativi delle prestazioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti nonché dei fondi sostitutivi, esonerativi ed esclusivi della medesima assicurazione può essere effettuata da fondi di previdenza dotati di personalità giuridica privata ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile.

Il riconoscimento della personalità giuridica è subordinato al rispetto dei seguenti criteri:

a) la gestione integrativa deve essere inanziariamente autosufficiente; la con-

tribuzione necessaria per l'equilibrio del fondo non può gravare sul datore di lavoro in misura superiore al 50 per cento con gestione tecnica del finanziamento fondata sul sistema di accantonamento di riserve di importo non inferiore a cinque annualità di pensioni;

b) la retribuzione pensionabile della gestione integrativa è regolata dalle disposizioni concernenti la retribuzione pensionabile della gestione principale;

c) il trattamento globale di pensione, comprensivo della quota a carico della gestione principale, non può superare, alla data di decorrenza della stessa dopo quaranta anni di contribuzione, la media delle retribuzioni effettivamente percepite, ragguagliate a mese, nell'ultimo anno antecedente il pensionamento, con la esclusione in ogni caso di anzianità convenzionali;

d) il trattamento integrativo, qualora erogato prima di aver maturato il diritto alla pensione principale, è ridotto di un quarto ed è ripristinato dalla data di conseguimento del predetto diritto;

e) il trattamento integrativo non può prevedere un'età pensionabile, ovvero pensionamenti anticipati, diversi da quelli di cui alla presente legge;

f) la perequazione automatica della pensione integrativa è quella applicata sulla pensione principale di cui all'articolo 17 della presente legge;

g) le norme statutarie che disciplinano la nomina degli organi di amministrazione e di controllo della gestione integrativa devono essere improntate a principi di democraticità e prevedere nel collegio sindacale la partecipazione di un rappresentante, con funzioni di presidente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di un rappresentante del Ministero del tesoro con qualifiche non inferiori a primo dirigente;

h) l'iscrizione alla gestione integrativa, irrevocabile, è a domanda del lavoratore.

Agli effetti del trattamento fiscale la contribuzione versata alla gestione integrativa è equiparata alla contribuzione obbligatoria.

Le norme regolamentari relative a detti fondi devono essere adottate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 3.

(Fondi integrativi preesistenti).

La disciplina relativa alla contribuzione e alle prestazioni dei regimi previdenziali comunque integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, già costituiti per legge, regolamento o accordo alla data di entrata in vigore della presente legge, dovrà essere adeguata per i nuovi assunti ai criteri di cui al precedente articolo 2.

A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione o, in mancanza, il comitato di gestione dei regimi integrativi interessati da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite norme intese a modificare i preesistenti ordinamenti.

Per i soggetti già iscritti o pensionati anteriormente alla data del 1° gennaio 1985 resta ferma l'applicazione delle norme vigenti alla data predetta, fatta eccezione per la retribuzione pensionabile per la quale valgono i criteri di cui alla lettera b) del precedente articolo 2.

In deroga a quanto disposto dal precedente comma, alle pensioni liquidate o da liquidarsi in favore dei medesimi soggetti si applica la perequazione automatica delle pensioni di cui all'articolo 17 della presente legge.

In via transitoria agli iscritti ai fondi integrativi anteriormente al 1° gennaio 1985 si applicano, per il conseguimento del diritto a pensione anticipata di anzianità, in deroga a quanto disposto dal precedente articolo 2, secondo comma, lette-

ra *d*), le disposizioni di cui all'articolo 10, terzo e quarto comma, nonché, ai fini della misura delle pensioni dirette ed ai superstiti, dell'articolo 14, secondo e terzo comma, in caso di esercizio della facoltà nei termini indicati a pena di decadenza nell'ultimo comma del citato articolo 14, ovvero delle disposizioni dell'articolo 15 della presente legge.

Comunque il trattamento complessivo risultante, comprensivo della pensione principale, non può essere superiore al trattamento garantito dagli ordinamenti integrativi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

(Età pensionabile).

I limiti di età per il diritto alla pensione di cui all'articolo 9, n. 1, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, sono estesi ai regimi sostitutivi esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

A decorrere dal 1° gennaio 1985 i limiti di età per il diritto alla pensione di vecchiaia per le donne sono stabiliti, per ciascuno dei periodi sottoindicati, al compimento delle seguenti età:

a) dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1987 a 56 anni;

b) dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1989 a 57 anni;

c) dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1991 a 58 anni;

d) dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1993 a 59 anni;

e) dal 1° gennaio 1994 a 60 anni.

Restano fermi in via opzionale, se più elevati, i limiti di età stabiliti dalla legge per il pensionamento di vecchiaia a carico delle forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

I limiti di età indicati nel primo comma sono ridotti di cinque anni per i lavoratori non vedenti quando siano trascorsi almeno dieci anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in loro favore contributi per un periodo non inferiore a 520 settimane, elevati rispettivamente a quindici anni e a 780 settimane con la gradualità di cui all'articolo 9, secondo comma, della presente legge.

Restano fermi i limiti di età previsti per gli appartenenti alle Forze armate, all'Arma dei carabinieri e ai Corpi di polizia di Stato. Per i soggetti iscritti a Fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti che prevedono limiti di età di pensionamento per vecchiaia inferiori a quelli indicati al primo comma, l'adeguamento avviene elevando di un anno ogni tre anni, a decorrere dal 1° gennaio 1986, i limiti di età previsti dai rispettivi Fondi pensionistici.

ART. 5.

(Pensionamento per attività usuranti e particolarmente usuranti).

I limiti di età indicati nel primo comma del precedente articolo 4 sono altresì ridotti di due mesi per ogni anno di occupazione in attività usuranti e comunque di cinque anni dopo quindici anni di occupazione nelle stesse attività. La riduzione dei predetti limiti di età è di quattro mesi per ogni anno di occupazione in attività particolarmente usuranti e comunque di dieci anni dopo venti anni di occupazione nelle stesse attività. In ogni caso, l'esercizio dell'opzione non può essere effettuato in età inferiore a 55 anni per i soggetti adibiti ad attività usuranti e a 50 anni per i soggetti adibiti ad attività particolarmente usuranti.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la procedura di cui all'articolo 81 della presente legge, anche con separati

decreti, norme aventi forza di legge intese a disciplinare le attività usuranti e particolarmente usuranti tenendo presente che:

a) per i soggetti addetti ad attività particolarmente usuranti deve essere prevista una diversa determinazione della percentuale di valutazione da computare per ogni anno di effettivo servizio in rapporto alla durata media dell'attività professionale;

b) per attività usurante dovrà essere intesa qualsiasi attività lavorativa manuale ed intellettuale la cui entità e caratteristica abbia una intrinseca potenzialità dannosa che, importando lo sfruttamento anormale delle energie fisiche e psichiche del soggetto, sia tale da determinare l'instaurazione di uno stato patologico o l'aggravamento di quello precedente.

ART. 6.

*(Prosecuzione dell'attività
sino a 65 anni).*

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 4 della presente legge e dall'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, gli assicurati possono optare per la continuazione dell'attività lavorativa oltre i limiti di età per il diritto alla pensione di vecchiaia fino a 65 anni. In tal caso la pensione di vecchiaia non può avere decorrenza anteriore alla cessazione dell'attività lavorativa.

ART. 7.

*(Prosecuzione dell'attività
dopo i 40 anni di contribuzione).*

Qualora l'assicurato, prima della liquidazione della pensione, continui a prestare attività lavorativa, la percentuale di commisurazione della pensione alla retribuzione per ogni anno successivo al

quarantesimo anno di contribuzione aumenta, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 11, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, del 2 per cento che si aggiunge all'aliquota già maturata dell'80 per cento. La pensione complessiva non può in nessun caso superare il 100 per cento dell'importo della retribuzione pensionabile.

ART. 8.

(Attività sociali).

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con la procedura di cui al successivo articolo 81, norme aventi forza di legge rivolte ad assicurare, su richiesta dei lavoratori di ambo i sessi titolari di pensione di vecchiaia, di invalidità e di reversibilità purché abbiano compiuto l'età di cui al primo e secondo comma dell'articolo 4, l'utilizzazione dei lavoratori stessi in servizi di rilevante interesse pubblico per la comunità aventi anche le finalità di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili.

Il compenso per la relativa prestazione, da determinarsi annualmente di concerto tra i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, non fa parte del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è assoggettato solo al contributo di solidarietà di cui all'articolo 22 della presente legge, non è utile ai fini pensionistici ed è cumulabile con il reddito derivante dalla pensione.

ART. 9.

*(Requisiti contributivi
per la pensione di vecchiaia).*

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 9, n. 1, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando siano trascorsi almeno venti anni dall'inizio

dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione.

In fase di prima applicazione, i requisiti di cui al comma precedente sono così stabiliti:

a) dal gennaio 1986 al dicembre 1987: 16 anni;

b) dal gennaio 1988 al dicembre 1989: 17 anni;

c) dal gennaio 1990 al dicembre 1991: 18 anni;

d) dal gennaio 1992 al dicembre 1993: 19 anni;

e) dal gennaio 1994: 20 anni.

I requisiti minimi di contribuzione di cui ai precedenti commi sono ridotti di cinque anni per i lavoratori non vedenti quando siano trascorsi almeno quindici anni dalla data del versamento del primo contributo. L'anzianità minima assicurativa è peraltro rapportata ad un numero di anni inferiore a quindici per il periodo compreso tra il 1986 e il 1993, secondo il rapporto di accrescimento indicato nel secondo comma.

Il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia è comunque condizionato alla cessazione dell'attività lavorativa subordinata in data anteriore alla decorrenza della pensione medesima.

Per i soggetti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed ai fondi sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima alla data del 1° gennaio 1985, nei quali sia previsto il diritto alla pensione anche in costanza di lavoro che comporti l'obbligo di iscrizione alla gestione previdenziale stessa, è riconosciuta la facoltà di liquidare la pensione al conseguimento dei requisiti di contribuzione e di età previsti dai rispettivi ordinamenti alla stessa data. La misura del trattamento spettante è determinata sulla base degli anni di iscrizione e contribuzione nella gestione previdenziale alla data di entrata in vigore della presente legge, commi-

surata alla retribuzione pensionabile di cui all'articolo 14, terzo comma, qualora sia stata esercitata la facoltà, di cui al secondo comma dello stesso articolo, ovvero al numero 1) dell'articolo 15 della presente legge ed è corrisposta alle condizioni previste dai rispettivi ordinamenti.

ART. 10.

(Pensionamenti anticipati).

La pensione anticipata di anzianità è estesa ai fondi sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti con l'osservanza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 22, primo comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 30 aprile 1969, n. 153.

La pensione anticipata di anzianità non è liquidata e, se già attribuita è sospesa, in caso di esplicazione di lavoro dipendente, autonomo, professionale e di impresa.

Per i soggetti iscritti al 1° gennaio 1985 alle forme obbligatorie di previdenza di cui al primo comma è consentito liquidare, tra la data di entrata in vigore della presente legge ed il 31 dicembre 1989, la pensione anticipata di anzianità con i requisiti di assicurazione e di contribuzione, nonché di età quando richiesti, stabiliti secondo le norme dei rispettivi ordinamenti a condizione che due terzi dei requisiti minimi di contribuzione richiesti dagli ordinamenti medesimi siano conseguiti mediante iscrizione e contribuzione effettiva obbligatoria o riscattata per costituzione della rendita vitalizia a copertura di pregressi periodi di omissione contributiva.

I contributi provenienti da gestioni diverse a cui carico è posta la pensione o riscattati a titolo diverso da quello di cui al comma precedente, sono considerati utili ai fini della misura.

A decorrere dal 1° gennaio 1990, per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono già iscritti alle forme di previdenza obbligatorie di cui al

primo comma che stabiliscono requisiti di contribuzione inferiori rispetto a quelli richiesti dal comma medesimo, la determinazione del numero degli anni di contribuzione o ragguagliati a tali ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione anticipata di anzianità si effettua maggiorando gli anni di contribuzione per effettiva iscrizione nelle rispettive forme di previdenza obbligatorie, per i periodi di lavoro prestati in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge, in base a coefficienti che scaturiscono dal rapporto tra il requisito minimo contributivo stabilito dal fondo o gestione di previdenza nel quale sono iscritti e quello richiesto dal precedente primo comma.

ART. 11.

*(Retribuzione imponibile
dell'assicurazione generale obbligatoria).*

Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura al lordo di qualsiasi trattenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro.

Sono escluse dalla retribuzione imponibile:

1) la diaria o indennità di trasferta o di missione in cifra fissa, sia in Italia sia all'estero, determinata in relazione alle effettive giornate di trasferta o di missione;

2) i rimborsi a piè di lista che costituiscono rimborsi di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione di lavoro;

3) l'indennità di rappresentanza entro il limite del 3 per cento della retribuzione base stabilita per legge, contratto o regolamento in relazione alla qualifica rivestita e alle mansioni svolte;

4) l'indennità di cassa;

5) l'indennità di panatica per i marittimi a terra in sostituzione del tratta-

mento di bordo, limitatamente al 60 per cento del suo ammontare;

6) la gratificazione o elargizione concessa *una tantum* a titolo di liberalità, per eventi eccezionali e non ricorrenti, se non collegata, anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale;

7) le indennità di anzianità ed integrazioni attribuite in via anticipata nel corso del rapporto di lavoro e alla sua cessazione;

8) il valore della mensa in natura;

9) la quota dei compensi provvigionali dei produttori di assicurazione attribuibili a rimborso di spese, nel limite massimo del 50 per cento dell'importo lordo dei compensi stessi;

10) i trattamenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati dal datore di lavoro e fino a concorrenza dell'importo degli assegni familiari a carico della Cassa unica assegni familiari.

L'elencazione degli elementi esclusi dal calcolo della retribuzione imponibile ha carattere tassativo.

La retribuzione come sopra determinata è presa, altresì, a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate.

Le disposizioni del presente articolo sostituiscono quelle di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con effetto dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 12.

(Limite massimo di retribuzione pensionabile ed imponibile dell'assicurazione generale obbligatoria).

Per le pensioni liquidate a decorrere dal 1° gennaio 1985, il limite massimo di retribuzione annua ai fini della determinazione della pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'assi-

curazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è fissata in lire 35.636.460.

L'importo di cui al comma precedente è annualmente rivalutato, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, in base alla disciplina di cui all'articolo 17 della presente legge.

In caso di copertura di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa per periodi inferiori all'anno, il limite di cui al primo comma è proporzionalmente ragguagliato ai periodi di copertura contributiva.

Gli importi di cui ai commi precedenti costituiscono anche il limite massimo della base imponibile per la determinazione dei contributi previdenziali ed assistenziali, eventualmente ragguagliati a mese per periodi di lavoro inferiori all'anno, nonché per la determinazione della classe di retribuzione ai fini della contribuzione volontaria, di cui alla tabella allegata alla presente legge, la cui retribuzione media settimanale è calcolata con gli stessi criteri stabiliti dall'articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, per il calcolo della retribuzione pensionabile.

Sulla quota di retribuzione eccedente il limite massimo imponibile è dovuto un contributo di solidarietà del 3 per cento di cui il 2 per cento a carico del datore di lavoro. Il contributo predetto è devoluto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti anche da parte dei fondi sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

Sono abrogati gli articoli 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155, il tredicesimo comma dell'articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297 e i primi dieci commi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432.

ART. 13.

(Riliquidazione delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria sul nuovo massimale).

Per gli anni dal 1971 al 1984, il limite massimo di retribuzione pensionabile,

per i soggetti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, è fissato per ciascuno dei periodi sottoindicati, applicando al limite massimo di retribuzione pensionabile stabilito dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1968, n. 488, le rivalutazioni per perequazione automatica per le pensioni di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per gli anni dal 1971 al 1975 e dall'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, per gli anni dal 1976 al 1984, nei seguenti importi:

- 1) 1971: lire 13.204.800;
- 2) 1972: lire 13.825.425;
- 3) 1973: lire 14.585.823;
- 4) 1974: lire 16.015.233;
- 5) 1975: lire 18.097.213;
- 6) 1976: lire 19.581.168;
- 7) 1977: lire 20.874.647;
- 8) 1978: lire 23.266.858;
- 9) 1979: lire 24.364.954;
- 10) 1980: lire 25.692.287;
- 11) 1981: lire 27.870.781;
- 12) 1982: lire 29.907.866;
- 13) 1983: lire 32.112.054;
- 14) 1984: lire 33.135.548.

I titolari di pensione di vecchiaia e di invalidità possono chiedere la riliquidazione della pensione in atto sulla base del limite massimo di retribuzione pensionabile vigente nell'anno di decorrenza. La stessa facoltà può essere esercitata dai superstiti titolari di pensione di reversibilità.

La pensione riliquidata, cui si applicano le rivalutazioni per perequazione automatica intervenute dalla data di decorrenza, è corrisposta dal mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda da parte dei titolari o dei loro superstiti.

ART. 14.

(Retribuzione pensionabile ed imponibile dei fondi integrativi sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria).

A decorrere dal 1° gennaio 1985 il limite massimo di retribuzione imponibile e pensionabile stabilito dagli articoli 11 e 12 della presente legge è esteso ai fondi integrativi sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

I soggetti iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge nei fondi di cui al precedente comma, che non prevedono un limite massimo di retribuzione pensionabile o ne prevedano uno superiore, possono chiedere di determinare l'importo della pensione con riferimento all'ammontare della retribuzione pensionabile maturata da ciascun lavoratore al 31 dicembre 1984 secondo le norme vigenti nei rispettivi ordinamenti.

Fermo restando l'obbligo di versare i contributi previdenziali ed assistenziali sulla retribuzione effettivamente corrisposta, la retribuzione pensionabile determinata ai sensi del precedente comma costituisce la base di calcolo, anche per i periodi successivi al 31 dicembre 1984, rivalutata applicando i coefficienti e con i criteri dell'articolo 3, undicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, della pensione da liquidarsi secondo le norme vigenti nei rispettivi ordinamenti previdenziali alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'opzione di cui al secondo comma deve essere esercitata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge dai soggetti interessati.

ART. 15.

(Calcolo della pensione).

Per i lavoratori iscritti alla data del 31 dicembre 1984 alle gestioni di previdenza

integrative, sostitutive, esonerative ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti che non si avvalgono della facoltà di cui al precedente articolo 14, l'importo della pensione è determinato dalla somma:

1) della quota di pensione calcolata, ai sensi della normativa vigente nell'ordinamento di appartenenza, in base alla scala di accrescimento percentuale rapportata ai periodi di assicurazione anteriori al 1° gennaio 1985 e alla retribuzione prevista dall'ordinamento stesso, applicando alla stessa i coefficienti di rivalutazione di cui all'articolo 3, undicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297;

2) della quota di pensione calcolata, con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, sulla base dei periodi di contribuzione successivi al 31 dicembre 1984, fermo restando quando disposto dall'articolo 5, ultimo comma, lettera *a*), della presente legge per la percentuale di valutazione da computare per ogni anno di effettivo servizio prestato in attività particolarmente usuranti.

ART. 16.

*(Cumulo della pensione
con redditi da lavoro).*

La pensione anticipata di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e dei fondi integrativi, sostitutivi, esonerativi ed esclusivi della medesima nonché i trattamenti vitalizi previsti per i parlamentari conseguiti prima del compimento dei limiti di età di cui all'articolo 4 della presente legge, sono totalmente incumulabili con qualsiasi reddito derivante da svolgimento di qualunque attività lavorativa subordinata, autonoma, professionale o di impresa.

Le pensioni di vecchiaia e di invalidità a carico delle forme previdenziali di cui al precedente comma e i trattamenti vitalizi previsti per i parlamentari non sono cumulabili, fermo restando quanto disposto dall'articolo 9, ultimo comma, della presente legge, con i redditi derivanti da attività lavorativa che comporti l'iscrizione al trattamento di previdenza cui fa carico la pensione in godimento.

Nei casi di redditi derivanti da attività che comporti l'iscrizione a forme obbligatorie di previdenza diverse da quelle cui fa carico la pensione, viene operata la trattenuta di un quarto dell'ammontare della pensione in pagamento, facendo salva comunque una fascia di importo corrispondente a due volte il trattamento minimo vigente dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti vigente a gennaio di ciascun anno. Viene altresì operata la trattenuta nella stessa misura in presenza di redditi derivanti da esercizio di attività autonoma o professionale o d'impresa.

Le pensioni ai superstiti erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dagli ordinamenti integrativi, sostitutivi, esonerativi ed esclusivi della medesima nonché dalle gestioni speciali dei lavoratori autonomi sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro dipendente, professionale, autonomo e d'impresa e con i trattamenti di integrazione salariale e quelli ordinari e speciali di disoccupazione.

Le pensioni di anzianità a carico dei fondi integrativi, sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, aventi decorrenza da data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, sono cumulabili nella misura indicata al secondo comma con le retribuzioni percepite alle dipendenze di terzi, con i redditi da lavoro autonomo, professionale e di impresa.

Il divieto di cumulo non si applica ai pensionati che svolgono attività lavorativa fuori del territorio nazionale.

In ogni caso, la trattenuta non può superare la differenza tra i redditi di lavoro dipendente, autonomo o professionale e l'importo corrispondente al trattamento minimo.

Ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo di cui ai precedenti commi le pensioni e le retribuzioni si intendono al netto delle maggiorazioni e delle integrazioni per carichi di famiglia. Agli stessi fini, dalle retribuzioni devono essere detratte anche le quote dovute per tributi erariali e per contributi previdenziali ed assistenziali.

La trattenuta viene effettuata dai datori di lavoro qualora la pensione si cumuli con redditi da lavoro dipendente, dagli istituti previdenziali competenti quando si cumuli con redditi da lavoro autonomo e professionale nonché con le prestazioni di cassa integrazione guadagni e di disoccupazione.

Le pensioni di vecchiaia e di anzianità non sono comunque cumulabili con i trattamenti di integrazione salariale e quelli ordinari e speciali di disoccupazione.

ART. 17.

(Dinamica salariale).

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, primo e secondo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, a decorrere dal 1° febbraio 1985 e con effetto dal 1° febbraio di ciascun anno, gli importi delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza integrative, sostitutive, esonerative ed esclusive dell'assicurazione medesima e della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, sono aumentati in misura percentuale pari alla differenza tra la variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni contrattuali dei dipendenti relative agli operai dell'industria, esclusi gli assegni familiari, e la variazione percentuale dell'indice del costo della vita valevole ai fini dell'applica-

zione della scala mobile delle retribuzioni dei medesimi lavoratori.

Ai fini previsti dal precedente comma, la variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni contrattuali e la variazione percentuale dell'indice del costo della vita sono determinate confrontando i valori medi dei rispettivi indici relativi all'anno anteriore a quello a cui ha effetto l'aumento con i valori medi degli indici relativi all'anno immediatamente precedente.

È abrogato il terzo comma dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

ART. 18.

*(Contributi figurativi
per malattia e infortunio).*

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge con la procedura di cui all'articolo 81, previo accertamento della normalizzazione del sistema dei controlli sulle assenze per malattia dei lavoratori, norme aventi forza di legge dirette a stabilire che ai fini del calcolo della pensione i periodi indennizzati di malattia e di assenza indennizzati per infortunio siano riconosciuti figurativamente anche oltre i limiti stabiliti dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni.

Tali periodi saranno riconosciuti utili ai fini del diritto nonché della misura delle pensioni con effetto dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

ART. 19.

*(Lavoratori in aspettativa sindacale
o per mandato elettivo).*

Tutti gli oneri facenti capo alle gestioni previdenziali ed assistenziali cui siano iscritti i lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 31 della legge 20

maggio 1970, n. 300, sono posti, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, a totale carico degli enti o organismi che si avvalgano in tali periodi dei lavoratori medesimi, salvo quanto disposto dalla legge 9 maggio 1977, n. 210.

ART. 20.

(Riforma della previdenza agricola).

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge con la procedura di cui all'articolo 81, anche con separati decreti, norme aventi forza di legge intese a realizzare la parità previdenziale tra i lavoratori dell'agricoltura, ivi compresi quelli a tempo determinato, e quelli dipendenti dagli altri settori produttivi.

A tal fine deve essere previsto:

1) la soppressione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modifiche ed integrazioni;

2) l'introduzione di sistemi di accertamento e di assicurazione analoghi a quelli in vigore per i lavoratori dipendenti del settore dell'industria, prevedendo l'obbligo per i datori di lavoro agricoli della tenuta di un registro di impresa, ai fini della registrazione dei dati relativi alla manodopera occupata;

3) la modifica dei criteri in vigore per la determinazione dei valori medi per gli operai a tempo determinato, al fine di renderli aderenti alle effettive retribuzioni vigenti nel settore, sia ai fini del versamento dei contributi sia del pagamento delle prestazioni;

4) la soppressione del servizio per i contributi agricoli unificati e il trasferimento dei compiti e del personale all'INPS;

5) uno sgravio a favore delle aziende agricole situate nei territori di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981,

n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, da determinare in misura non superiore al 25 per cento dei contributi dovuti nell'ambito della riforma di cui all'articolo 80 della presente legge;

6) l'istituzione dell'anagrafe delle imprese agricole.

ART. 21.

(Limiti di reddito per gli assegni familiari).

A decorrere dal 1° luglio 1985, i redditi familiari di cui alla tabella *D* allegata alla legge 27 dicembre 1983, n. 730, nonché i redditi di cui alla tabella allegata al decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, e successive modificazioni ed integrazioni, sono rivalutati applicando i criteri di perequazione automatica delle pensioni di cui all'articolo 17 della presente legge.

ART. 22.

(Contributo di solidarietà).

Sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori iscritti nei fondi sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è dovuto, entro il limite massimo della retribuzione pensionabile di cui al primo e secondo comma dell'articolo 12 della presente legge, un contributo di solidarietà nella misura del 2 per cento di cui l'1,3 per cento a carico del datore di lavoro.

ART. 23.

.
.
.

ART. 24.

(Contributi dei lavoratori domestici).

I contributi versati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive integrazioni e modificazioni, sono deducibili dall'imponibile per l'imposta sul reddito delle persone fisiche anche per le quote a carico del datore di lavoro.

ARTT. 25 - 27.

.
.
.

ART. 28.

(Assicurazione delle casalinghe).

Le persone che siano addette alla cura della propria famiglia e non siano occupate in attività lavorativa dipendente, autonoma, professionale e di impresa né siano iscritte ad albi professionali né siano titolari di pensioni dirette o di reversibilità, hanno la facoltà di costituirsi, qualora abbiano un'età non inferiore a 25 anni, un trattamento di pensione di vecchiaia o di invalidità, non reversibile, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, previo versamento di un contributo settimanale pari al 50 per cento di quello corrispondente alla retribuzione media della quindicesima classe di retribuzione di cui alla tabella allegata alla presente legge.

Per il periodo in cui i soggetti interessati si avvalgono della facoltà di cui al precedente comma, non sono dovuti per essi gli assegni familiari a favore delle persone cui fanno carico.

La facoltà di cui al primo comma è riconosciuta anche alle persone di età non inferiore a 18 anni se coniugate ed è esclusa per tutti i soggetti che, per effetto di contribuzione obbligatoria versata nell'assicurazione generale obbligatoria, abbiano i requisiti di contribuzione richiesti dall'articolo 1 della legge 18 feb-

braio 1983, n. 47, per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, anche mediante la costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per i periodi di occupazione comportanti l'obbligo di iscrizione nei fondi sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 322, nel testo integrato dall'articolo 52 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

In caso di coesistenza con periodi di contribuzione accreditata a seguito di svolgimento di attività lavorativa subordinata o autonoma che comporti comunque obbligo di assicurazione, i contributi di cui al presente articolo sono utili ai fini del raggiungimento dei requisiti di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma l'importo della pensione è determinato dalla somma:

1) della quota di pensione calcolata con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria sulla base dei contributi versati ai sensi del precedente primo comma;

2) dalla quota di pensione calcolata sulla base dei contributi versati in costanza di rapporto di lavoro con le norme del fondo o gestione ove sono accreditati i contributi stessi.

ART. 29.

(Ricongiunzione di periodi assicurativi per i liberi professionisti).

Agli iscritti alle forme di previdenza obbligatorie per i liberi professionisti è consentita la ricongiunzione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e dei fondi sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima dei periodi di iscrizione alle rispettive Casse di previdenza di categoria.

A tal fine, le Casse di previdenza di provenienza trasferiscono alle forme pre-

videnziali predette l'ammontare dei contributi di loro pertinenza, maggiorati dell'interesse composto annuo del 4,50 per cento. Per le modalità di trasferimento si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di cui al primo comma sono tenuti al versamento di una somma pari al 50 per cento della differenza tra l'ammontare dei contributi trasferiti e l'importo della riserva matematica calcolata in base ai criteri ed alle tabelle di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni.

La facoltà di cui al primo comma può essere esercitata dai soggetti interessati alla condizione che possano far valere un periodo di contribuzione obbligatoria in costanza di lavoro dipendente nelle forme previdenziali predette di almeno cinque anni antecedenti la data di presentazione della domanda.

Per la determinazione del diritto e della misura della pensione derivante dalla ricongiunzione di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

ART. 30.

*(Pensione supplementare
per i liberi professionisti).*

Gli iscritti ai trattamenti di previdenza per i liberi professionisti, che non possono avvalersi delle norme sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui al precedente articolo 29 e abbiano contributi nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti o nei fondi sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima non sufficienti per il diritto a pensione secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali, hanno diritto di utilizzare i predetti contributi per la liquidazione di una pensione supplementare a carico dell'assicura-

zione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti secondo le modalità di cui all'articolo 5, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

Il calcolo della pensione supplementare è effettuato sulla base dei criteri di cui all'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155, con le integrazioni introdotte dall'articolo 3, ottavo comma e seguenti, della legge 29 maggio 1982, n. 297.

Il diritto alla pensione supplementare è subordinato alla circostanza che all'assicurato sia stata liquidata o, sussistendo il relativo diritto, sia in corso di liquidazione la pensione a carico della Cassa di previdenza cui lo stesso sia iscritto obbligatoriamente.

ART. 31.

*(Assicurazione facoltativa
e mutualità pensioni).*

Ai fini della liquidazione delle pensioni dovute dall'assicurazione facoltativa di cui agli articoli 85 e seguenti del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, per le contribuzioni versate successivamente al 31 dicembre 1951, e dalla mutualità pensioni di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389, le somme accreditate nelle predette forme assicurative sono rivalutate secondo i coefficienti e le modalità di cui all'articolo 3, undicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297.

Per i contributi dell'assicurazione facoltativa di cui al precedente comma, versati in data anteriore al 1° gennaio 1952, i coefficienti di rivalutazione di cui all'articolo 3, undicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, sono quelli relativi all'anno 1952.

Le pensioni già in pagamento vengono riliquidate, a domanda, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge o dal mese successivo a quello di presentazione, con i medesimi criteri di cui ai commi precedenti.

Con effetto dal 1° febbraio 1985, alle pensioni liquidate a carico delle gestioni facoltativa e volontaria di cui al primo

comma, si applica la perequazione automatica dell'articolo 21, primo e secondo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

ART. 32.

(Delega per il riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza lavoratori dello spettacolo).

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme aventi forza di legge, con la procedura di cui all'articolo 81, intese al riordinamento dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti nei confronti dei lavoratori dello spettacolo e degli sportivi professionisti, gestita dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, prevedendo:

1) la ricostituzione degli organi ordinari di amministrazione, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 26, con l'inclusione anche di rappresentanti del Comitato olimpico nazionale italiano, degli sportivi professionisti e della Società italiana degli autori ed editori;

2) la ristrutturazione organizzativa dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo nell'ambito del territorio nazionale con l'adeguamento delle dotazioni organiche necessarie, in conformità alle particolari esigenze della popolazione assicurata ed allo scopo precipuo di garantire l'efficienza del servizio, nell'assolvimento degli adempimenti istituzionalmente demandati;

3) la revisione della normativa che regola il regime assicurativo, provvedendo, in particolare:

a) alla individuazione e ad una nuova classificazione delle categorie dei lavoratori assicurati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, tenuto conto dei

nuovi profili professionali emergenti, che necessitano di una specifica tutela assicurativa;

b) all'adozione di appositi criteri per la determinazione, la denuncia e il versamento dei contributi necessari per la copertura tecnica delle prestazioni, tenendo presente i particolari sistemi di retribuzione e compensi vigenti nel campo dello spettacolo ed istituendo, se del caso, apposite tabelle di retribuzione medie convenzionali;

c) al riordinamento dell'istituto della prosecuzione volontaria per i lavoratori dello spettacolo e per gli sportivi professionisti, secondo i criteri informativi dell'assicurazione comune, con l'adozione di apposite tabelle di contribuzione, da aggiornare e modificare in base agli stessi criteri;

d) alla elevazione graduale, nell'arco temporale di un quinquennio, degli attuali requisiti contributivi minimi per il conseguimento del diritto alle singole prestazioni pensionistiche ed alla prosecuzione volontaria commisurando, alla fine del quinquennio, l'anno assicurativo in 120 e 240 giornate lavorative, rispettivamente per i lavoratori appartenenti al primo ed al secondo gruppo di categorie professionali nei quali è suddivisa la popolazione assicurata;

e) alla determinazione delle categorie di appartenenza dei lavoratori in base al criterio della prevalenza contributiva;

f) alla concessione della pensione di invalidità specifica prevista dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, ai soli lavoratori appartenenti alle categorie artistiche e tecniche;

g) alla trasformazione dell'istituto della anzianità privilegiata in quello di anzianità, procedendo, in particolare, con gradualità nell'arco temporale di un quinquennio, all'aumento per i lavoratori appartenenti alle categorie, artistiche e tecniche, del requisito di assicurazione

sino a raggiungere quello fissato per le restanti categorie di lavoratori;

h) alla elevazione del requisito minimo annuo, per procedere all'accredito dei contributi d'ufficio, a 90 contributi giornalieri, con l'esclusione di questi ultimi, in ogni caso, dalla determinazione della misura della pensione;

i) alla modificazione del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, secondo criteri che, pur tenendo conto delle caratteristiche della popolazione assicurata e dei particolari sistemi di retribuzione vigenti nel settore, la colleghino a quella fissata per l'assicurazione comune;

l) alla estensione, all'assicurazione obbligatoria gestita dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, della disciplina in materia di finanziamento degli oneri derivanti dalla integrazione al minimo dei trattamenti pensionistici vigente per l'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

m) ad una diversa regolamentazione dei rapporti assicurativi con l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in presenza di contribuzioni costituite presso entrambi gli istituti, attribuendo la competenza a decidere le richieste di prestazioni e di ammissione alla prosecuzione volontaria a quello dei due istituti presso il quale il richiedente vanta una prevalente contribuzione, esclusa quella figurativa.

ART. 33.

(Contributo straordinario all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo).

È assegnato all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo un contributo straordinario di 90 miliardi di lire per la copertura degli oneri pregressi sostenuti, senza la previsione della corrispondente copertu-

ra finanziaria, per la perequazione automatica delle pensioni a carico dell'Ente e per la integrazione dei trattamenti minimi.

TITOLO II.

INDENNITÀ DI FINE LAVORO DEI PUBBLICI DIPENDENTI.

ART. 34.

*(Retribuzione per il calcolo
della buonuscita).*

Il primo comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, è sostituito dal seguente:

« La base contributiva è costituita dall'intero stipendio, paga o retribuzione annui, considerati al lordo, di cui alle leggi concernenti il trattamento economico del personale iscritto al Fondo di cui all'articolo 32, primo comma, del presente decreto nonché dei seguenti assegni:

1) indennità di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

2) assegno perequativo previsto dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, per gli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, e per gli operai dello Stato;

3) indennità prevista dall'articolo 1 della legge 16 novembre 1973, n. 728, per il personale di ruolo e non di ruolo, compreso quello operaio, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

4) assegno annuo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, per il personale insegnante delle università e degli istituti di istruzione uni-

versitaria di ruolo, fuori ruolo ed incaricato;

5) assegno annuo previsto dall'articolo 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477, per il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica;

6) assegno personale attribuito, nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione, ai dipendenti con stipendio, od altro assegno che concorra a costituire la base contributiva, superiore a quello spettante nella nuova qualifica ».

ART. 35.

(Indennità premio di servizio).

I soggetti obbligatoriamente iscritti all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali e i loro superstiti conseguono il diritto all'indennità premio di servizio qualunque sia la durata del servizio prestato.

L'indennità premio di servizio è pari ad un dodicesimo dell'intera retribuzione contributiva di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152, degli ultimi dodici mesi per ogni mese di iscrizione all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali. Le frazioni superiori a sei mesi si computano per anno intero; quelle pari o inferiori sono trascurate.

Sono abrogati l'articolo 2 e il primo comma dell'articolo 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152.

ART. 36.

(Base retributiva per la buonuscita e il premio di fine servizio).

La quota di indennità integrativa speciale istituita con legge 27 maggio 1959, n. 324, inclusa nel calcolo dell'indennità premio di servizio per gli iscritti all'Isti-

tuto nazionale assistenza dipendenti enti locali dall'articolo 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299, è altresì inclusa nel calcolo dell'indennità di buonuscita dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Con decorrenza 1° luglio 1982, l'indennità integrativa speciale, per la parte non inclusa nel calcolo ai sensi del precedente comma nonché ogni altro elemento retributivo a carattere continuativo anche se non pensionabile, sono inclusi nel calcolo dell'indennità premio di servizio e dell'indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici mediante accantonamenti annuali secondo i criteri di cui all'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297.

ART. 37.

(Delega al Governo).

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con la procedura di cui all'articolo 81, norme aventi forza di legge dirette a revisionare, nel quadro complessivo delle ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni dei dipendenti in attività, le contribuzioni sociali poste a carico dei predetti soggetti per le pensioni e la malattia con lo scopo di pervenire ad una graduale omogeneizzazione della contribuzione obbligatoria tra il settore pubblico e privato, che preveda anche il trasferimento delle quote contributive per l'indennità di buonuscita e del premio di servizio dal lavoratore alla amministrazione presso cui lo stesso presta servizio.

TITOLO III.

GESTIONI SPECIALI DEGLI ARTIGIANI,
COMMERCANTI, COLTIVATORI
DIRETTI, MEZZADRI E COLONI.

ART. 38.

*(Calcolo delle pensioni
degli artigiani e dei commercianti).*

Con effetto dal 1° gennaio 1985, la misura delle pensioni da liquidare in favore

degli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali è pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione alle rispettive gestioni, al 2 per cento del reddito pensionabile costituito dal reddito annuo imponibile di ciascun soggetto assicurato quale risulta dalla media dei redditi di impresa o di lavoro autonomo relativi ai dieci anni solari, o al minor numero di essi, anteriori alla decorrenza della pensione. La pensione, salvo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è integrata al trattamento minimo secondo le norme del successivo articolo 41.

Il reddito di cui al precedente comma è rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita, calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare cui il reddito si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione.

In assenza del reddito di impresa imponibile ai fini dell'IRPEF, è preso in considerazione per ciascun anno il reddito corrispondente, secondo i rapporti desumibili dalla percentuale contributiva di cui al successivo articolo 42, all'importo del contributo minimo stabilito dall'articolo stesso.

Per ciascuno degli anni anteriori al 1985 è preso in considerazione il reddito di impresa dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativo all'anno immediatamente precedente a quello considerato.

Per gli anni 1982, 1983 e 1984 è preso in considerazione ove sussista il reddito di impresa denunciato ai fini di quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.

Per l'anno 1985, in assenza di reddito di impresa è attribuito a ciascun anno il reddito determinato con i criteri di cui al terzo comma.

ART. 39.

(Misura della pensione integrata).

Qualora l'iscritto alle gestioni speciali degli artigiani o degli esercenti attività commerciali faccia valere un'anzianità contributiva da effettiva attività autonoma soggetta all'iscrizione alle predette gestioni superiore a venti anni, la misura della pensione spettante non può comunque essere inferiore all'importo del trattamento minimo di cui al successivo articolo 41 maggiorato di una quota pari al 2 per cento del reddito determinato ai sensi del precedente articolo 38 per ogni anno di iscrizione ed effettiva contribuzione oltre il ventesimo precedente la decorrenza della pensione.

ART. 40.

(Familiari collaboratori).

Ai fini della determinazione del reddito pensionabile di cui al precedente articolo 38, il reddito di impresa preso a base per i familiari collaboratori è rappresentato dalla quota di reddito denunciata per ciascuno di essi ai sensi del successivo articolo 42. Tale quota non può superare il 50 per cento del reddito di impresa. Nel caso di coesistenza di più di due collaboratori la quota di reddito di impresa da attribuire complessivamente agli stessi non può superare i due terzi del reddito totale.

ART. 41.

(Trattamenti minimi di pensione per artigiani e commercianti).

A decorrere dal 1° gennaio 1985, l'importo mensile del trattamento minimo di pensione a carico delle gestioni speciali per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali è equiparato a quello del trattamento minimo a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

A decorrere dalla stessa data ai pensionati delle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali sono estesi i benefici di cui all'articolo 14 *quater* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, sempreché abbiano realizzato, antecedentemente alla decorrenza della pensione, una contribuzione obbligatoria effettiva e figurativa con esclusione di quella volontaria per un periodo superiore a quindici anni di contribuzione.

Le pensioni integrate al trattamento minimo ai sensi dei precedenti commi sono soggette alla perequazione automatica secondo le disposizioni contenute nell'articolo 17 della presente legge.

ART. 42.

(Misura dei contributi previdenziali per artigiani e commercianti).

Ciascun lavoratore iscritto alle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali deve versare alle gestioni stesse, per ogni anno successivo al 1984, un contributo calcolato in misura percentuale sul reddito di impresa dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativo all'anno precedente. Il reddito su cui calcolare il contributo dovuto alle rispettive gestioni speciali non può superare per ciascun componente l'impresa il limite massimo di retribuzione pensionabile stabilito per i lavoratori dipendenti ai sensi del precedente articolo 12, tenendo conto dei criteri di ripartizione di cui al precedente articolo 40.

L'ammontare dell'aliquota percentuale di cui al precedente comma nonché l'importo minimo del contributo dovuto in ogni caso da ciascun iscritto, alle gestioni di cui al comma stesso, sono stabiliti entro il 31 dicembre di ciascun anno con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, in misura tale da garantire il costante equilibrio delle ge-

stioni. Sulla quota di reddito di impresa complessivo di cui al primo comma eccedente il limite massimo dei redditi pensionabili, è dovuto un contributo di solidarietà dell'1,50 per cento a favore delle competenti gestioni previdenziali.

A decorrere dal 1° gennaio 1985 la misura del contributo di cui all'articolo 21, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni ed integrazioni, è determinata annualmente con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 43.

(Versamento dei contributi).

I contributi di cui al precedente articolo 38 devono essere versati separatamente per ciascun familiare collaboratore. Ai fini del versamento dei contributi a percentuale il titolare deve indicare la quota di reddito di pertinenza di ciascun familiare collaboratore.

Il titolare dell'impresa artigiana o commerciale è tenuto al pagamento dei contributi per tutti i soggetti dell'impresa di cui al primo comma, salvo il diritto di rivalsa nei loro confronti.

I contributi di previdenza ed assistenza sono versati a scadenze trimestrali entro il giorno 25 del mese successivo alla scadenza del trimestre solare al quale si riferiscono, ad eccezione di quelli di cui al precedente primo comma e all'articolo 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni ed integrazioni, relativi al primo trimestre di ciascun anno, che debbono essere versati entro la scadenza relativa al secondo trimestre.

ART. 44.

(Contributo aggiuntivo aziendale).

A decorrere dal 1° gennaio 1985, il reddito complessivo di impresa previsto al primo comma del precedente articolo

42 è preso in considerazione ai fini della determinazione del contributo aggiuntivo aziendale per l'assistenza di malattia di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 45.

(Pensioni supplementari e supplementi di pensione per artigiani e commercianti).

Le pensioni supplementari liquidate con decorrenza dal 1° gennaio 1985 ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nelle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, sono calcolate con le norme previste all'articolo 38 della presente legge, fatta eccezione per le norme relative all'integrazione al trattamento minimo.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico delle stesse gestioni ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, come modificato dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, con la periodicità di cui all'articolo 7, quarto e quinto comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155.

Per la determinazione della misura del supplemento si prendono in considerazione i redditi di cui all'articolo 38 della presente legge ed i periodi ad esso relativi.

Il supplemento di pensione si somma alla pensione autonoma, diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza del supplemento stesso ed è portato in detrazione dell'eventuale integrazione della pensione al trattamento minimo.

ART. 46.

(Prosecuzione volontaria per artigiani e commercianti).

Gli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, autorizzati alla prosecuzione

volontaria dell'assicurazione obbligatoria, sono inseriti nelle classi di retribuzione della tabella allegata alla presente legge, con riferimento al reddito pensionabile determinato ai sensi dell'articolo 38 della presente legge. L'importo del contributo, corrispondente a quello della classe di retribuzione alla quale l'iscritto appartiene ai sensi del precedente comma, è dovuto nella stessa misura prevista per i lavoratori dipendenti comuni iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, autorizzati alla prosecuzione volontaria. Tale importo non può essere in ogni caso inferiore a quello stabilito dall'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

È data facoltà agli assicurati già autorizzati alla prosecuzione volontaria di chiedere, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la rideterminazione del contributo volontario in rapporto alla retribuzione pensionabile effettivamente conseguibile in base ai criteri di cui all'articolo 38 della presente legge.

ART. 47.

*(Calcolo della pensione
dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni).*

Con effetto dal 1° gennaio 1985, la misura della pensione per gli iscritti alla gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni è pari al 2 per cento del reddito complessivo annuo per ogni anno di iscrizione e contribuzione alla gestione. La pensione è integrata al trattamento minimo secondo le disposizioni del successivo articolo 49, con le limitazioni derivanti dall'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

Il reddito di cui al comma precedente è pari alla media dei redditi relativi ai dieci anni solari o al minor numero di essi, anteriore alla decorrenza della pensione, ottenuti sommando la retribuzione

convenzionale di cui al punto 1) dell'articolo 51 della presente legge e la quota di reddito agrario di cui al successivo quarto comma.

Il reddito complessivo relativo a ciascun anno è rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare cui il reddito si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione.

Per ciascun anno anteriore al 1982 è preso in considerazione un reddito pari alla retribuzione media, rapportata ad anno, che corrisponde al valore del contributo base versato, secondo quanto previsto dalla tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per gli anni dal 1982 al 1984 è presa in considerazione, oltre al reddito di cui al precedente comma, anche la quota di reddito agrario utilizzato ai fini di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.

Il reddito da attribuire in ogni anno a ciascun assicurato si ottiene ripartendo il reddito agrario di cui al numero 2) del successivo articolo 51 tra i componenti del nucleo familiare alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il contributo aggiuntivo previsto dallo stesso articolo. La ripartizione del reddito è effettuata sulla base di quanto stabilito dall'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

Il reddito di cui al numero 2) dell'articolo 51 non può essere inferiore all'importo corrispondente a quello dei contributi minimi né superiore a quello corrispondente ai contributi massimi ivi stabiliti.

ART. 48.

(Misura integrata della pensione).

Qualora l'iscritto alla gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e colo-

ni faccia valere un'anzianità contributiva da effettiva attività autonoma soggetta all'iscrizione nella predetta gestione superiore a venti anni, la misura della pensione spettante non può comunque essere inferiore all'importo del trattamento minimo di cui al successivo articolo 49 maggiorato di una quota pari al 2 per cento del reddito determinato ai sensi del precedente articolo 47 per ogni anno di iscrizione ed effettiva contribuzione oltre il ventesimo precedente la decorrenza della pensione.

ART. 49.

(Trattamenti minimi di pensione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni).

A decorrere dal 1° gennaio 1985, gli importi dei trattamenti minimi di pensione a carico della gestione speciale dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri sono equiparati a quello dei trattamenti minimi a carico del Fondo pensione lavoratori dipendenti.

Sono estese ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni le norme di cui all'articolo 14 *quater* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, sempreché abbiano realizzato antecedentemente alla decorrenza della pensione una contribuzione effettiva obbligatoria e figurativa con esclusione di quella volontaria per un periodo superiore a 2.340 contributi giornalieri.

Le pensioni integrate al trattamento minimo ai sensi dei precedenti commi sono soggette alla perequazione automatica secondo le disposizioni contenute nell'articolo 17 della presente legge.

ART. 50.

(Pensioni supplementari e supplementi di pensione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni).

Le pensioni supplementari liquidate con decorrenza dal 1° gennaio 1985 ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto

1962, n. 1338, nella gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, sono calcolate con le norme previste dall'articolo 47 della presente legge, fatta eccezione per le norme relative all'integrazione alla misura del trattamento minimo.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico della gestione di cui al comma predetto ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, come modificato dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, con la periodicità stabilita dall'articolo 7, quarto e quinto comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155.

Per la determinazione della misura del supplemento si prendono in considerazione i redditi di cui all'articolo 47 della presente legge ed i periodi ad esso relativi.

Il supplemento di pensione si somma alla pensione autonoma, diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza del supplemento stesso ed è portato in detrazione dall'eventuale integrazione della pensione al trattamento minimo.

ART. 51.

*(Misura dei contributi
per coltivatori diretti, mezzadri e coloni).*

A decorrere dal 1° gennaio 1985 i contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e rispettivi concedenti sono determinati come segue:

1) una quota annua dal 7,15 per cento per ciascun iscritto commisurata ad una retribuzione convenzionale, determinata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in rapporto alle retribuzioni lorde contrattuali degli operai dell'agricoltura calcolate dall'Istituto centrale di statistica, nella misura media degli ultimi tre anni antecedenti l'anno di applicazione;

2) un contributo aggiuntivo, per ciascuna azienda familiare, commisurato al reddito agrario relativo all'anno precedente aggiornato con l'applicazione dei coefficienti stabiliti, ai sensi dell'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, con decreto del Ministro delle finanze su conforme parere della Commissione censuaria centrale. Detto contributo è stabilito, fino all'entrata in vigore della revisione degli estremi catastali, nella misura del 30 per cento, ridotta al 15 per cento per le imprese ubicate nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate di cui all'articolo 13, ultimo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537. Tale contributo comunque non può essere inferiore a lire 20.000 né superiore a lire 500.000;

3) un contributo addizionale di risanamento di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, rivalutato ad ogni inizio d'anno nella percentuale prevista dall'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

ART. 52.

*(Prosecuzione volontaria
dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni).*

Gli iscritti alla gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni autorizzati alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria sono inseriti nelle classi di retribuzione previste dalla tabella allegata alla presente legge con riferimento al reddito pensionabile determinato ai sensi del precedente articolo 47.

L'importo del contributo, corrispondente a quello della classe di retribuzione alla quale l'iscritto appartiene ai sensi del precedente comma, è dovuto nella stessa misura prevista per i lavoratori dipendenti comuni, iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, autorizzati alla prosecuzione volontaria. Tale importo non può essere in ogni caso inferiore a quello stabilito dall'articolo 7 del

decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

È data facoltà agli assicurati già autorizzati alla prosecuzione volontaria di chiedere, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la rideterminazione del contributo volontario in rapporto alla retribuzione pensionabile effettivamente conseguibile in base ai criteri di cui al precedente articolo 47.

ART. 53.

(Risanamento finanziario della gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni).

Il disavanzo patrimoniale della gestione speciale per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni risultante al 31 dicembre 1984, dedotto il contributo di cui al numero 3) del precedente articolo 51, è assunto a proprio carico dallo Stato.

Lo Stato assume a proprio carico anche l'onere delle pensioni liquidate dalla gestione speciale con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1985.

ART. 54.

(Rapporti tra l'INPS e gli uffici delle imposte dirette).

Ai fini dell'applicazione delle norme relative sulla contribuzione degli iscritti alle gestioni dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani e commercianti, gli uffici delle imposte dirette sono obbligati a fornire all'INPS ogni notizia utile concernente le dichiarazioni dei redditi delle categorie suindicate.

TITOLO IV.

RISTRUTTURAZIONE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE.

ART. 55.

(Riorganizzazione dell'INPS).

L'Istituto nazionale della previdenza sociale:

1) adegua la propria organizzazione e regolamentazione alle necessità del

tempestivo adempimento delle funzioni attribuitegli, con particolare riferimento alla erogazione delle prestazioni previdenziali e alla riscossione dei contributi;

2) verifica, in termini di congrua immediatezza, il corretto assolvimento dell'obbligo contributivo e la rispondenza delle prestazioni erogate alla reale sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto;

3) impronta la propria azione amministrativa e gestionale ai principi di razionalità ed economicità assumendo tra l'altro quale linea di indirizzo programmatico, da attuare comunque non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'assolvimento dei propri compiti istituzionali attraverso i propri servizi e strutture;

4) prende — come punto di riferimento — i principi generali della contabilità di Stato ed assicura nei rapporti contrattuali con i terzi le massime garanzie di legge, escludendo, in via di principio, il ricorso a trattative private.

Alle medesime finalità si conforma l'azione di controllo e di vigilanza dell'attività dell'Ente.

ART. 56.

(Deleghe al Governo).

Per il conseguimento degli scopi di cui al precedente articolo 55, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con la procedura di cui al successivo articolo 81, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, norme dirette a:

a) individuare i criteri cui il consiglio di amministrazione dell'INPS deve attenersi nella regolamentazione dei procedimenti amministrativi e contabili in relazione alle esigenze organizzative dell'Ente;

b) prevedere criteri generali cui le procedure per l'acquisizione da parte del-

l'INPS di beni, opere e forniture devono attenersi affinché siano rigorosamente rispettose dei principi generali disciplinanti la materia, affermando il principio dell'assoluta eccezionalità del ricorso alla trattativa privata;

c) obbligare le amministrazioni comunali a fornire mensilmente all'INPS l'elenco delle persone decedute, immigrate ed emigrate nonché delle concessioni, revoche o rinunce di licenza per attività commerciale o artigianale; prevedere e disciplinare l'obbligo per gli uffici comunali di collocamento di trasmettere trimestralmente alle sedi provinciali dell'INPS competenti per territorio l'elenco dei nominativi degli iscritti alle liste di collocamento e mensilmente le variazioni connesse ai passaggi a diverse qualifiche o settori di attività;

d) individuare criteri e procedure finalizzate all'obbligo da parte dell'INPS di riferire annualmente:

1) ai Ministri del lavoro, della sanità e del tesoro sull'andamento delle prestazioni di malattia sotto il profilo dei costi, dell'indice di frequenza di malattia, dei controlli disposti;

2) ai Ministri del lavoro, del tesoro e alla Corte dei conti sulla situazione contributiva sotto il profilo dell'andamento generale della riscossione, dei recuperi disposti ed attuati, dei controlli eseguiti e del loro esito.

ART. 57.

(Competenze del consiglio di amministrazione).

L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« Spetta al consiglio di amministrazione:

1) proporre al Ministro del lavoro e della previdenza sociale una terna di nomi per la nomina del presidente dell'Istituto;

2) nominare due vice presidenti, scegliendone uno tra i consiglieri rappresentanti dei lavoratori dipendenti ed uno tra i consiglieri rappresentanti dei datori di lavoro;

3) nominare i membri non di diritto del comitato esecutivo e del comitato speciale per la gestione del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti;

4) proporre al Ministro del lavoro e della previdenza sociale la nomina del segretario generale;

5) deliberare, su proposta del segretario generale, la nomina di quattro vice segretari generali collocandoli fuori dei quadri organici dell'Istituto e scegliere tra i predetti il vice segretario generale che dovrà assumere le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del segretario generale;

6) fissare le direttive e gli obiettivi generali sull'attività e il funzionamento dell'Istituto;

7) deliberare norme regolamentari per il funzionamento degli organi di amministrazione, per i procedimenti amministrativi e contabili sull'attività dell'Istituto, per le convenzioni necessarie all'attuazione dei compiti dell'Istituto;

8) deliberare il regolamento amministrativo contabile per la stipulazione dei contratti per le opere e le forniture nell'ambito dei criteri stabiliti ai sensi della lettera *b*) del precedente articolo 56;

9) deliberare il regolamento per la formazione di bilanci anche in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, ed il regolamento del personale;

10) deliberare, sentite le organizzazioni sindacali, l'ordinamento dei servizi centrali e periferici nel quale vengono definite le attribuzioni dei dirigenti che vi sono preposti e determinare la consistenza organica di ciascun ruolo e qualifica nonché il numero dei dirigenti e degli addetti a ciascun ufficio;

11) proporre al Ministro del lavoro e della previdenza sociale il trattamento economico del segretario generale;

12) approvare i bilanci preventivi e consuntivi nonché i piani operativi annuali finalizzati al conseguimento degli obiettivi di cui al precedente numero 6);

13) esaminare i regolamenti tecnici deliberati dai comitati preposti alle gestioni affidate all'Istituto e deliberare i regolamenti non espressamente attribuiti dalla legge ad altri organi;

14) deliberare sui bilanci tecnici delle singole gestioni, predisposti dai rispettivi comitati e deliberare sulla costituzione dei fondi di riserva previsti da leggi o regolamenti;

15) deliberare, salve le disposizioni di legge e di regolamento, sulle condizioni e sulle tariffe relative alle assicurazioni facoltative o a particolari rami assicurativi e fare proposte in materia di prestazioni, di contribuzioni e di finanziamenti al Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

16) deliberare i criteri direttivi generali per gli impegni delle somme eccedenti la normale liquidità delle varie gestioni secondo il piano di cui al successivo numero;

17) deliberare annualmente il piano degli impieghi delle somme eccedenti la normale liquidità delle gestioni affidate all'Istituto, con l'osservanza delle disposizioni previste dall'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, anche ai fini della predisposizione di interventi straordinari per l'acquisizione di alloggi di servizio;

18) deliberare l'acquisto, l'alienazione e la permuta dei beni immobili, nonché la loro eventuale trasformazione;

19) deliberare sull'accettazione delle donazioni e dei legati a favore dell'Istituto;

20) decidere definitivamente le questioni generali concernenti interpretazio-

ni e applicazioni di norme in materia previdenziale;

21) coordinare e armonizzare l'azione degli organi preposti alle varie gestioni, dei comitati regionali pur nel rispetto delle relative attribuzioni; esaminare le periodiche relazioni sull'attività dei comitati regionali allo scopo di verificare la idoneità dei criteri organizzativi dell'Istituto, coordinare gli orientamenti che emergono dall'attività medesima e pronunciarsi sulle questioni poste dai comitati stessi, qualora non attengano a materia compresa nella competenza specifica di altri organi centrali;

22) attribuire e delegare ad altri organi e uffici la competenza a decidere determinati affari, nel quadro del decentramento istituzionale e funzionale;

23) pronunciarsi sulle proposte e sulle questioni che siano ad esso sottoposte dal comitato esecutivo e dagli altri organi collegiali dell'Istituto, dal presidente o dal segretario generale;

24) deliberare la costituzione di commissioni consiliari che hanno compiti istruttori e referenti nei confronti del comitato esecutivo e del consiglio di amministrazione;

25) esercitare le altre attribuzioni che siano ad esso demandate da legge e regolamenti.

Le deliberazioni di cui ai numeri 2), 4) e 5) sono assunte a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti dei componenti il consiglio di amministrazione. Le deliberazioni dei comitati regionali relative alle competenze decentrate del consiglio di amministrazione debbono essere trasmesse al collegio dei sindaci entro quindici giorni dalla loro approvazione ».

ART. 58.

(Composizione del comitato esecutivo).

L'articolo 6, primo comma, numero 2, del decreto del Presidente della Re-

pubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« 2) tre consiglieri scelti tra i rappresentanti dei datori di lavoro ».

ART. 59.

(Competenze del comitato esecutivo).

All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, i numeri 6) e 16) sono sostituiti dai seguenti:

« 6) deliberare sulle proposte relative alla istituzione e all'utilizzazione di uffici locali secondo criteri generali predeterminati dal consiglio di amministrazione;

16) disciplinare la materia dell'inquadramento dei datori di lavoro ai fini previdenziali e deliberare sui relativi ricorsi ».

Dopo il numero 16) del predetto articolo 7 sono inseriti i seguenti numeri:

« 17) deliberare sulla disciplina delle rateazioni contributive, stabilendo i limiti quantitativi e temporali entro i quali sono competenti a decidere in materia altri organi dell'Istituto;

18) disciplinare la materia delle autorizzazioni all'accentramento degli adempimenti contributivi presso una sola sede dell'Istituto;

19) prendere in esame e deliberare sulle risultanze delle indagini e degli accertamenti tecnici relativi alle gestioni assicurative dell'Istituto;

20) esercitare tutte le attribuzioni che siano ad esso espressamente demandate da leggi e regolamenti nonché quelle delegate dal consiglio di amministrazione;

21) deliberare, su proposta del segretario generale, i seguenti provvedimenti in materia di personale:

a) indizione dei concorsi ed approvazione delle graduatorie dei concorsi stessi;

b) accesso alla dirigenza e passaggi alle qualifiche superiori del personale appartenente alla dirigenza;

c) comandi e distacchi presso altre pubbliche amministrazioni sia in Italia sia all'estero anche mediante collocamento del personale interessato fuori dei quadri organici;

d) sospensione dalla qualifica e rimozione dall'impiego a seguito di procedimento disciplinare ».

ART. 60.

(Segretario generale).

Il segretario generale è nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del consiglio di amministrazione dell'INPS, ed è scelto di norma tra i dirigenti dell'INPS ovvero tra esperti nelle discipline tecnico-giuridiche attinenti ai compiti dell'Ente stesso.

La carica ha la durata di cinque anni, rinnovabile una sola volta.

Spetta al segretario generale:

a) partecipare, con voto consultivo, alle riunioni del consiglio d'amministrazione, del comitato esecutivo e degli altri organi centrali ai quali propone l'emana-zione dei provvedimenti che ritiene necessari e curare l'esecuzione delle relative deliberazioni;

b) esercitare i poteri eventualmente delegatigli dal presidente e dal consiglio di amministrazione;

c) sovrintendere all'attività di tutte le unità funzionali assicurandone il coordinamento operativo e l'unità d'indirizzo tecnico-amministrativo;

d) adottare i provvedimenti concernenti il personale non espressamente attribuiti alla competenza degli organi dell'Istituto e dei dirigenti;

e) fare la proposta al consiglio di amministrazione per la nomina di quat-

tro vice segretari generali scelti tra i dirigenti generali dell'Istituto;

f) determinare i settori di attività dei vice segretari generali, i quali esercitano le relative attribuzioni su delega del segretario generale.

ART. 61.

(Trattamento economico e incompatibilità del segretario generale e dei vice segretari generali).

In deroga a quanto previsto dall'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, il trattamento economico del segretario generale è stabilito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione avuto riguardo ai livelli retributivi dei vertici di direzione corrisposti in altri settori di lavoro compresi gli enti pubblici economici con attività similari.

Il trattamento economico dei vice segretari generali è determinato con le stesse modalità previste dal comma precedente.

Al segretario generale e ai vice segretari generali si applicano le norme sulle incompatibilità e sul limite massimo di età per la permanenza in servizio stabilite per il personale dell'Istituto.

ART. 62.

(Dirigenza).

I dirigenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, nell'ambito delle funzioni loro attribuite, sono organi a competenza generale ed esercitano tutte le attribuzioni che dalla legge o dai regolamenti non siano attribuite espressamente alla competenza degli organi o del segretario generale.

In particolare spetta ad essi:

a) predisporre gli elementi per la formazione dei bilanci e dei programmi di attività dell'Istituto, per il settore di competenza;

b) assicurare, per quanto di competenza, il conseguimento degli obiettivi fissati nei programmi di massima deliberati dal consiglio di amministrazione organizzando le risorse umane e strumentali, compresi i movimenti e l'assegnazione a mansioni diverse del personale in servizio;

c) impegnare ed ordinare le spese ed approvare direttamente i progetti di contratto da cui derivi un'entrata o una spesa per l'Istituto nei limiti di competenza stabiliti dal regolamento amministrativo-contabile deliberato dal consiglio di amministrazione;

d) esercitare la legale rappresentanza nei limiti e per le attribuzioni stabilite dal regolamento sull'organizzazione dei servizi dell'Istituto;

e) adottare, in via definitiva, i seguenti provvedimenti concernenti il personale:

- 1) decadenza per incompatibilità;
- 2) trasferimento di ruolo per esigenze di servizio o per infermità;
- 3) riammissione in servizio in materia disciplinare;
- 4) aspettativa per motivi di famiglia, personali o di studio;
- 5) aspettativa per malattia comprese le proroghe e aspettativa per servizio militare;
- 6) cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età o per dimissioni d'ufficio;
- 7) censura scritta.

ART. 63.

(Trattamento economico della dirigenza e ruolo ad esaurimento per i funzionari direttivi).

In conformità a quanto disposto dall'articolo 26 della legge 29 marzo 1983, n. 93, in attuazione e con la decorrenza di cui all'articolo 9 della legge 17 aprile

1984, n. 79, ai dirigenti degli enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, spetta il trattamento economico dei dirigenti dello Stato. L'omogeneizzazione delle posizioni giuridiche ed economiche è effettuata secondo le norme e le tabelle di equiparazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio 7 febbraio 1981.

È istituito il ruolo transitorio ad esaurimento riservato al personale già appartenente alla categoria direttiva preesistente alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ed equiparato a tutti gli effetti giuridici ed economici al ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Nel predetto ruolo transitorio ad esaurimento sono inquadrati, con effetto dal 1° gennaio 1985 o dalla data successiva in cui maturano i requisiti, i dipendenti di cui al precedente comma in possesso della qualifica di collaboratore coordinatore con almeno cinque anni di anzianità rispettivamente:

a) nella qualifica di « ispettore generale » purché in possesso di una qualifica non inferiore a consigliere capo nell'ordinamento preesistente alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

b) nella qualifica di « direttore di divisione » purché in possesso di un'anzianità di categoria direttiva, comprensiva di quella maturata, successivamente alla legge 20 marzo 1975, n. 70, di almeno dieci anni.

I dipendenti inquadrati nelle qualifiche di cui alla lettera b) transitano nella qualifica di cui alla lettera a) al maturare di quattro anni di servizio nel ruolo transitorio ad esaurimento.

Qualora il trattamento economico derivante dall'inquadramento di cui ai precedenti commi risulti inferiore al trattamento in godimento nella qualifica di provenienza, ai dipendenti interessati viene conservato il trattamento più favorevole mediante la corresponsione di un assegno personale, equiparato a tutti gli effetti allo stipendio, riassorbibile con i successivi futuri miglioramenti.

ART. 64.

(Comitato speciale per le prestazioni economiche di malattia e maternità).

È istituito il comitato per le prestazioni economiche di malattia, ivi comprese quelle per la tubercolosi e di maternità, composto da:

a) il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che lo presiede;

b) otto rappresentanti dei lavoratori designati dalle confederazioni a carattere nazionale più rappresentative tra quelle rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

c) tre rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle confederazioni a carattere nazionale più rappresentative fra quelle rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

d) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e un rappresentante del Ministero del tesoro scelti tra i funzionari aventi qualifica non inferiore a primo dirigente, e per ciascuno, un membro supplente di qualifica non inferiore a direttore aggiunto di divisione.

Il segretario generale dell'Istituto partecipa alle riunioni del comitato con voto consultivo e può farsi sostituire da uno dei vice segretari generali espressamente designato.

ART. 65.

(Attribuzioni del comitato speciale per le prestazioni economiche di malattia).

Spetta al comitato speciale per le prestazioni economiche di malattia e maternità:

1) fare proposte sulle questioni generali che abbiano riferimento ai contributi per l'assicurazione obbligatoria per

le malattie, ivi compresa quella per la tubercolosi e per la maternità, dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori e alle relative prestazioni economiche;

2) dare parere sulle questioni che gli sono sottoposte dal consiglio di amministrazione e dagli altri organi collegiali dell'Istituto o dal presidente;

3) pronunciarsi sulle questioni e sulle proposte che siano ad esso sottoposte dai comitati regionali, dei quali coordina ed uniforma l'attività nel settore della propria specifica competenza;

4) esaminare e dare parere sui bilanci preventivi e i rendiconti della gestione.

ART. 66.

(Delega dei poteri del presidente).

Il numero 2) del secondo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« 2) convoca e presiede il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo ed i comitati preposti a fondi, gestioni e casse ad eccezione del comitato speciale del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, che è convocato e presieduto dal vice presidente rappresentante dei lavoratori dipendenti, il quale è tenuto a riferire al presidente sull'andamento del Fondo e sulle questioni più importanti inerenti allo stesso; può delegare a componenti del consiglio di amministrazione la presidenza dei comitati preposti a fondi, gestioni e casse ».

ART. 67.

(Responsabilità degli amministratori).

Il presidente, il vice presidente ed i membri degli organi collegiali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale rispondono dei danni arrecati all'amministrazione nell'esercizio delle rispettive attribuzioni in caso di dolo o colpa grave.

L'azione per il risarcimento dei danni si prescrive nel termine di cui all'articolo 2946 del codice civile; la prescrizione decorre dal giorno in cui si è verificato l'evento produttivo del danno.

Nel caso in cui gli amministratori o i dipendenti dell'Istituto siano convenuti in giudizio civile o sottoposti a procedimento penale per fatti commessi a causa ed in occasione dell'esercizio della loro attività istituzionale, la relativa difesa è assunta dai legali interni dell'Ente, sentito il consiglio di amministrazione.

ART. 68.

(Decadenza dei componenti degli organi collegiali).

L'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« I membri degli organi di gestione decadono dalla carica qualora, per più di tre volte consecutive ovvero per più di cinque sedute nell'arco di un anno solare, senza giustificato motivo, si astengano dal partecipare alle adunanze dell'organo di cui fanno parte.

I membri del collegio dei sindaci decadono dalla carica qualora si astengano senza giustificato motivo dal partecipare a più di cinque riunioni del collegio medesimo nel corso di un anno solare oppure si astengano dall'assistere senza motivata giustificazione per più di tre sedute consecutive alle adunanze degli organi alle quali sono tenuti a presenziare a norma dell'articolo 31 del presente decreto ».

ART. 69.

(Vigilanza sull'Istituto nazionale della previdenza sociale).

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale secondo le vigenti disposizioni e nel rispetto dell'autonomia dell'Istituto.

I regolamenti ed i criteri direttivi generali deliberati dal consiglio di amministrazione nonché le delibere meramente applicative che per legge non siano soggetti ad approvazione ministeriale, sono immediatamente esecutivi e vengono trasmessi, per l'esercizio del potere di controllo di cui al primo comma, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Le delibere con cui il consiglio di amministrazione adotta o modifica il regolamento organico, definisce o modifica la consistenza organica di ciascuna qualifica ed il numero dei dirigenti, sono rimesse a mezzo raccomandata, per il controllo di cui al primo comma, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e si intendono approvate se entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle delibere stesse non sono restituite con motivati rilievi per vizi di legittimità, per il riesame del consiglio di amministrazione.

Alla stessa approvazione sono soggette le delibere con le quali si provvede ad aumentare o modificare gli stanziamenti relativi a spese generali e di personale in conformità agli accordi sindacali approvati dal Governo nonché quelle con le quali vengono affidati incarichi o consulenze aventi carattere permanente e comunque superiori ad un trimestre nell'anno a soggetti estranei all'Istituto.

In caso di rilievi per vizi di legittimità devono essere espressamente indicate le norme che si ritengono violate.

Le delibere diventano comunque esecutive se i rilievi non attengono a vizi di legittimità, ovvero anche nei casi di rilievo concernenti la legittimità qualora le delibere medesime siano motivatamente confermate con nuova deliberazione del consiglio di amministrazione.

L'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è abrogato.

La procedura di controllo di cui ai commi precedenti si applica anche alle delibere relative ai piani di investimento di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

I controlli di cui al presente articolo sostituiscono quelli previsti dall'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

ART. 70.

(Collegio dei sindaci).

Il collegio dei sindaci vigila sulla legittimità e regolarità contabile di tutte le gestioni amministrative dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. Spetta in particolare al collegio sindacale rivedere e controllare le scritture contabili e rivedere i bilanci consuntivi e preventivi riferendone al consiglio di amministrazione.

Il controllo dei sindaci è esercitato mediante motivato parere di illegittimità degli atti degli organi deliberanti dell'Istituto e con esplicita indicazione dei provvedimenti legislativi che si ritengono violati.

Entro dieci giorni dalla rilevazione dei fatti, il collegio dei sindaci deve dare comunicazione alla Corte dei conti e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale delle irregolarità che comportano comunque danno patrimoniale per l'Istituto dandone contestualmente notizia al presidente dell'Istituto stesso.

Il collegio sindacale è composto da un presidente e quattro membri esperti di contabilità pubblica nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Per ciascuno dei componenti del collegio è nominato un membro supplente.

I componenti del collegio sindacale intervengono nelle sedute del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e dei comitati previsti per le varie gestioni, fondi e casse.

Su designazione del presidente del collegio assistono normalmente alle adunanze degli altri organi centrali dell'Ente almeno due sindaci.

Il presidente può all'occorrenza scegliere uno dei sindaci anzidetti, designati ad assistere normalmente alle adunanze, anche tra quelli supplenti.

I sindaci non possono far parte di commissioni e comitati comunque istituiti

nell'ambito dell'Istituto né ricevere incarichi di studi o di consulenza.

ART. 71.

(Controlli sui bilanci).

Il terzo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro del tesoro, può formulare motivati rilievi sui bilanci preventivi entro sessanta giorni e su quelli consuntivi entro novanta giorni dalla data in cui sono pervenuti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e rinviare i bilanci medesimi a nuovo esame da parte del consiglio di amministrazione per le motivate decisioni definitive ».

Il terzo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« Il termine per le osservazioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da formularsi sentito il Ministero del tesoro, è stabilito in trenta giorni dalla data in cui la deliberazione è ad esso pervenuta; trascorso tale termine le variazioni diventano esecutive ».

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, fino a quando non siano scaduti i termini di cui ai precedenti commi, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, fatta eccezione per le prestazioni istituzionali, può dare esecuzione ai bilanci nei limiti di un dodicesimo dei relativi stanziamenti.

ART. 72.

(Comitati regionali).

Presso ogni capoluogo di regione è istituito un comitato regionale dell'Istituto

nazionale della previdenza sociale composto da:

1) sei rappresentanti dei lavoratori dipendenti;

2) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi di cui uno in rappresentanza dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, uno in rappresentanza degli artigiani, uno in rappresentanza degli esercenti attività commerciali;

3) tre rappresentanti dei datori di lavoro;

4) un rappresentante dell'ente regione;

5) il dirigente dell'ufficio regionale del lavoro;

6) il dirigente della sede regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il comitato è costituito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

I membri di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono nominati su designazione delle rispettive confederazioni più rappresentative tra quelle rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Il comitato, nella seduta di insediamento, che deve essere convocata dal membro più anziano entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di costituzione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, elegge il presidente tra i membri rappresentanti dei lavoratori dipendenti ed un vice presidente tra i membri rappresentanti dei datori di lavoro. Le nomine sono deliberate a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti dei componenti il comitato. Se necessario, le votazioni sono ripetute fino a quando non sia stata raggiunta la prescritta maggioranza di voti.

È abrogato l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.

ART. 73.

(Attribuzioni del comitato regionale).

Spetta al comitato regionale:

1) attuare i compiti ad esso assegnati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

2) mantenere il collegamento con l'ente regione ai fini della reciproca informazione in ordine all'attività ed agli orientamenti nei settori della previdenza e dell'assistenza sociale;

3) mantenere contatti periodici con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro, degli enti di patronato e degli altri organismi similari al fine di fornire informazioni sull'attività dell'Istituto nell'ambito regionale e di raccogliere le indicazioni e le proposte dei predetti organismi;

4) informare periodicamente il consiglio di amministrazione in ordine all'attività svolta.

Il comitato decide in unico grado i ricorsi avverso i provvedimenti adottati dalle sedi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale concernenti le prestazioni:

a) dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti;

b) della gestione speciale di previdenza a favore dei dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione ancorché parziale in sotterraneo;

c) dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;

d) della mutualità pensioni a favore delle casalinghe;

e) del Fondo sociale.

Il comitato decide altresì in via definitiva i ricorsi in materia di:

1) prestazioni economiche per malattia e maternità ivi comprese quelle dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi e per maternità;

2) prestazioni in materia di assegni familiari;

3) prestazioni di integrazione salariale.

Il comitato decide sulle domande di rateazione e dilazione di somme dovute all'Istituto nei limiti stabiliti dal comitato esecutivo ai sensi del numero 17) del precedente articolo 59. Le istanze di rateazione e dilazione per somme superiori ai predetti limiti vengono decise dal comitato esecutivo cui vengono trasmesse le domande corredate del parere al comitato regionale.

Il comitato decide, inoltre, in unico grado i ricorsi in materia di contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, compresi quelli relativi alla sussistenza del rapporto di lavoro, esclusi quelli relativi ai Fondi speciali di previdenza e alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nonché in tutte le materie che comunque dovessero essere assegnate alla competenza dell'Istituto.

Il termine per ricorrere al comitato è di novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato.

Trascorsi novanta giorni dalla data della presentazione del ricorso senza che sia intervenuta alcuna decisione, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria.

I ricorsi avverso i provvedimenti concernenti le prestazioni e le contribuzioni di cui ai precedenti commi pendenti dinanzi ai comitati provinciali, regionali e agli organi centrali dell'Istituto alla data di entrata in vigore della presente legge sono decisi dagli organi medesimi secondo le procedure e le competenze in vigore alla data predetta entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Trascorso tale termine senza che sia intervenuta alcuna decisione, i ricorsi si intendono respinti.

La proposizione dei gravami di cui al presente articolo non sospende il provvedimento emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Sui ricorsi concernenti le pensioni di invalidità il comitato regionale decide sentito un collegio medico, istituito presso le sedi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, composto da tre medici esperti in materia, di cui uno designato dall'Istituto, uno dal lavoratore interessato e uno dalla regione scelto tra i medici iscritti in un apposito albo.

Sono abrogati l'articolo 36, primo comma, n. 1, l'articolo 44, l'articolo 45 ed i commi terzo e quarto dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, l'articolo 55, n. 5, e l'articolo 58, primo comma, del testo unico sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, ed ogni altra disposizione contraria al presente articolo.

ART. 74.

(Decisioni illegittime adottate dai comitati regionali).

Il direttore della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale può sospendere l'esecuzione della decisione del comitato regionale qualora sorgano dubbi di legittimità. In tal caso il provvedimento di sospensione deve essere adottato dal direttore entro cinque giorni ed essere sottoposto al consiglio di amministrazione, con indicazione della norma che si ritiene violata, il quale deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla data della deliberazione del comitato stesso. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.

ART. 75.

(Abolizione dei comitati provinciali).

Dal centoventunesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, sono

aboliti i comitati provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e successive modificazioni ed integrazioni.

Entro lo stesso termine di cui al precedente comma, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme aventi forza di legge intese a redistribuire, salvo quanto già previsto dalla presente legge, i compiti dei comitati provinciali, ai comitati regionali o ad altri organi dell'Istituto.

ART. 76.

(Ricorsi ai comitati di vigilanza delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi).

Avverso i provvedimenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in materia di prestazioni relative alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi è ammesso ricorso in unico grado ai competenti comitati di vigilanza di cui agli articoli 15, 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.

Il comitato di vigilanza per la gestione speciale degli artigiani e il comitato di vigilanza per la gestione speciale degli esercenti attività commerciali decidono, in via definitiva, i ricorsi in materia di contributi dovuti alle rispettive gestioni.

Il comitato di vigilanza per la gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni decide, in via definitiva, i ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione stessa, che esulano dalla competenza delle commissioni provinciali di cui all'articolo 12 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

Il termine per ricorrere ai comitati di vigilanza di cui ai commi precedenti è di novanta giorni dalla data del provvedimento impugnato.

Trascorsi novanta giorni dalla data della presentazione del ricorso senza che sia intervenuta alcuna decisione, questo si intende respinto e gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria.

I ricorsi avverso i provvedimenti concernenti le prestazioni e le contribuzioni di cui ai commi precedenti, pendenti dinanzi ai comitati provinciali e agli organi centrali dell'Istituto alla data di entrata in vigore della presente legge, sono decisi dagli organi medesimi secondo le procedure le competenze in vigore alla data predetta entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso tale termine senza che sia intervenuta alcuna decisione i ricorsi si intendono respinti.

La proposizione dei gravami di cui al presente articolo non sospende il provvedimento emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

ART. 77.

(Decisioni illegittime adottate dai comitati centrali).

L'esecuzione delle decisioni adottate dai comitati centrali sui ricorsi di loro competenza può essere sospesa da parte del segretario generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ove sussistano dubbi di legittimità.

Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto al consiglio di amministrazione che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla data della decisione da parte del comitato. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.

ART. 78.

(Spese, competenze ed onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali).

L'articolo 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 9 della legge 11 agosto 1973, n. 533, è abrogato.

ART. 79.

(*Deleghe al Governo*).

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con la procedura di cui al successivo articolo 81, norme aventi forza di legge con lo scopo di:

a) attuare un riordinamento strutturale ed organico dei contributi sociali obbligatori al fine di realizzare: la loro armonizzazione tra i diversi settori ed all'interno dei medesimi, la semplificazione della loro struttura e gli adempimenti connessi, la maggior efficacia dei controlli, il contenimento del costo del lavoro, l'equilibrio di bilancio delle singole gestioni;

b) rivedere la disciplina della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi dovuti alle assicurazioni sociali obbligatorie al fine di uniformarla a quella prevista per l'imposizione fiscale dei redditi da lavoro dipendente;

c) trasferire a carico dello Stato l'onere della integrazione sostenuta dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti in applicazione delle disposizioni dell'articolo 14-*quater*, terzo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, nella interpretazione autentica di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 286, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 13 agosto 1980, n. 444, nonché il 50 per cento dell'onere sostenuto per integrare al trattamento minimo le pensioni a carico del medesimo Fondo.

ART. 80.

(*Sgravi contributivi*).

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro un anno dall'entrata

in vigore della presente legge con il procedimento di cui all'articolo 81, norme aventi forza di legge intese a disciplinare in modo omogeneo la materia degli sgravi degli oneri sociali e previdenziali.

La nuova normativa, che dovrà essere informata a criteri di chiarezza e semplicità, dovrà individuare i requisiti oggettivi e soggettivi, che diano luogo alle condizioni per poter beneficiare degli sgravi, nonché la percentuale di abbattimento delle aliquote contributive.

TITOLO V.

NORME TRANSITORIE E FINALI.

ART. 81.

(Procedimento per l'attuazione delle deleghe).

I decreti delegati di cui alla presente legge, salvo quanto diversamente previsto nei singoli articoli, sono emanati dal Governo, anche con provvedimenti separati, entro i termini specificatamente indicati in ciascun articolo, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere di una Commissione parlamentare composta da nove senatori e nove deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere.

ART. 82.

(Commissione parlamentare di vigilanza sugli enti previdenziali).

Il controllo parlamentare sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie e di previdenza e assistenza sociale è esercitato da una Commissione parlamentare, composta da nove senatori e da nove deputati nominati in rappresentanza proporzionale dei vari gruppi parlamentari.

Spetta alla Commissione il potere di vigilare:

a) sull'efficienza dei servizi in relazione alle esigenze e agli interessi degli

utenti, sull'equilibrio delle gestioni e sull'utilizzo dei fondi disponibili;

b) sulla programmazione dell'attività degli enti e sui relativi risultati;

c) sull'operatività delle leggi in materia previdenziale, sulla coerenza del sistema con le linee di sviluppo dell'economia nazionale;

d) sul corretto uso dei dati e delle informazioni acquisite dal centro elettronico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Con relazione annuale, i presidenti degli enti di cui al primo comma espongono la situazione dei rispettivi enti anche al fine di correlare l'attività gestionale degli enti medesimi con le linee di tendenza degli interventi legislativi.

La Commissione di cui ai commi precedenti assorbe le funzioni svolte dalla Commissione parlamentare nominata ai sensi della legge 6 giugno 1973, n. 327, relativa alla vigilanza degli istituti di previdenza.

La Commissione parlamentare deve essere costituita entro tre mesi dalla approvazione della presente legge.

La Commissione può avvalersi per l'espletamento dei propri compiti di personale degli enti previdenziali soggetti a controllo.

Ogni membro della Commissione ha facoltà di avvalersi di un funzionario degli enti previdenziali stessi con la qualifica non inferiore a quella di dirigente.

ART. 83.

(Testi unici).

Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con il procedimento di cui all'articolo 81, con norme aventi forza di legge, testi unici in materia di previdenza e assistenza obbligatoria con facoltà di apportare modificazioni ed integrazioni necessarie per il coordinamento delle norme stesse.

Le predette modificazioni ed integrazioni dovranno tendere a conseguire la maggiore speditezza e semplicità nelle procedure amministrative, la razionalizzazione delle operazioni di riscossione, controllo e accreditamento dei contributi previdenziali, la massima tempestività nella erogazione e nel controllo delle prestazioni, nonché a rendere omogenee le diverse discipline.

ART. 84.

(Decorrenza).

Le disposizioni contenute nella presente legge, salvo quanto previsto nei singoli articoli, entrano in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO

CLASSI DI RETRIBUZIONE PER LA PROSECUZIONE VOLONTARIA DEI LAVORATORI DIPENDENTI, DEI COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI, COLONI, ARTIGIANI ED ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI

| Classe | Retribuzione lorda annua | | Retribuzione media settimanale |
|--------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 15 | | fino a lire 5.521.700 | lire 103.900 |
| 16 | da lire 5.521.701 | fino a lire 5.981.400 | lire 112.550 |
| 17 | da lire 5.981.401 | fino a lire 6.441.100 | lire 121.200 |
| 18 | da lire 6.441.101 | fino a lire 6.898.100 | lire 129.800 |
| 19 | da lire 6.892.101 | fino a lire 7.320.600 | lire 137.750 |
| 20 | da lire 7.320.601 | fino a lire 7.862.400 | lire 147.800 |
| 21 | da lire 7.862.401 | fino a lire 8.380.800 | lire 157.700 |
| 22 | da lire 8.380.801 | fino a lire 8.986.700 | lire 169.100 |
| 23 | da lire 8.986.701 | fino a lire 9.648.300 | lire 181.550 |
| 24 | da lire 9.648.301 | fino a lire 10.344.500 | lire 194.650 |
| 25 | da lire 10.344.501 | fino a lire 11.083.200 | lire 208.550 |
| 26 | da lire 11.083.201 | fino a lire 11.946.800 | lire 224.800 |
| 27 | da lire 11.946.801 | fino a lire 12.860.800 | lire 242.000 |
| 28 | da lire 12.860.801 | fino a lire 13.790.900 | lire 259.500 |
| 29 | da lire 13.790.901 | fino a lire 14.710.300 | lire 276.800 |
| 30 | da lire 14.710.301 | fino a lire 15.627.000 | lire 294.050 |
| 31 | da lire 15.627.001 | fino a lire 16.596.871 | lire 312.300 |

Segue: ALLEGATO

| Classe | Retribuzione lorda annua | Retribuzione media settimanale |
|--------|---|--------------------------------|
| 32 | da lire 16.596.871 fino a lire 17.617.200 | lire 331.500 |
| 33 | da lire 17.617.201 fino a lire 18.632.300 | lire 350.600 |
| 34 | da lire 18.632.301 fino a lire 19.660.600 | lire 369.950 |
| 35 | da lire 19.660.601 fino a lire 20.698.600 | lire 389.100 |
| 36 | da lire 20.698.601 fino a lire 21.701.350 | lire 408.350 |
| 37 | da lire 21.701.351 fino a lire 22.721.700 | lire 427.550 |
| 38 | da lire 22.721.701 fino a lire 23.912.100 | lire 449.950 |
| 39 | da lire 23.912.101 fino a lire 24.996.300 | lire 470.350 |
| 40 | da lire 24.996.301 fino a lire 26.144.200 | lire 491.950 |
| 41 | da lire 26.144.201 fino a lire 27.347.900 | lire 514.600 |
| 42 | da lire 27.347.901 fino a lire 28.632.700 | lire 538.250 |
| 43 | da lire 28.632.701 fino a lire 29.922.700 | lire 563.050 |
| 44 | da lire 29.922.701 fino a lire 31.299.200 | lire 588.950 |
| 45 | da lire 31.299.201 fino a lire 32.736.700 | lire 616.000 |
| 46 | da lire 32.736.701 fino a lire 34.243.300 | lire 644.350 |
| 47 | da lire 34.243.301 fino a lire 35.819.100 | lire 674.000 |
| 48 | oltre 35.636.460 | lire 685.300 |